

STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE
Imprese nel PIP

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e simbolo

È costituita la libera Associazione, sociale professionale e culturale di natura volontaristica, denominata come nell'allegato atto costitutivo - , ai sensi dell'art.36 CC e segg. senza fini di lucro con sede in ANDRIA alla Via della Costituzione 192. Il cambio della sede sociale, se avviene nell'ambito del territorio cittadino, non costituisce variazione al presente statuto.

L'associazione potrà costituire sedi periferiche in tutto il territorio provinciale, regionale e nazionale e potrà aderire ad associazioni territoriali aventi analoghe finalità.

Tutti i simboli usati nel tempo dall'Associazione, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti, fanno parte del patrimonio dell'Associazione.

Art.2 – Scopo

L'Associazione nasce per volontà di numerose imprese e professionisti operanti nell'area degli insediamenti produttivi di Andria, ma non si limita ai promotori. E' aperta a imprese e professionisti che gratuitamente hanno inteso ed intendono mettere a disposizione conoscenza, sapere, esperienza e valori e attività per lo sviluppo della propria attività e lo sviluppo e innovazione del territorio e del comunità in cui si opera, allo scopo di rendere il territorio un bene comune, rivolgendosi a tutti i cittadini e intrattenendo rapporti sulla base del reciproco riconoscimento con altre realtà aggregate. Associazioni e istituzioni .

Per la realizzazione dello scopo l'Associazione s'ispirerà ai principi costituzionali:

Art. 3 propositi e finalità

L'Associazione svolge la propria attività sia in Italia che all'estero. Essa non ha scopo di lucro, intende promuovere lo spirito di mutua collaborazione e assistenza per una migliore valorizzazione delle risorse economiche e umane nell'ambito delle attività imprenditoriali, cooperativistiche, assistenziali, culturali e sociali, con particolare riferimento alle imprese ed alle persone. In particolare, l'Associazione intende favorire una modalità di conduzione e gestione di imprese e opere di qualsiasi natura, in cui siano costantemente presenti le dimensioni di libertà, di solidarietà e di servizio vicendevole.

La associazione intende definire proposte, programmi, iniziative e contenuti per la migliore tutela della attività singola e collettiva delle imprese aderenti, sviluppare iniziative verso istituzioni locali, regionali e nazionali, favorire lo scambio di esperienze e informazioni tra associati, difendere le produzioni locali, diffondere la cultura della innovazione e la formazione di dipendenti, imprenditori, professionisti in sinergia con le istituzioni del territorio, partecipare a bandi, progetti , iniziative anche di rango europeo e transazionale in rete con altri partner istituzionali o imprenditoriali, favorire programmi iniziative per la riduzione dei costi aziendali e per la ricerca, innovazione e sviluppo delle attività , e in generale promuovere e favorire , dal lato del imprese e delle professioni , tutte le iniziative o progetti per lo sviluppo culturale, materiale delle comunità , delle imprese singole e delle reti e cluster di imprese .

Potrà svolgere attività di promozione e di sviluppo per gli associati e verso i terzi nei vari settori, anche con riferimento alla partecipazione a progetti europei o nazionali, ad attività di formazione e empowerment di dipendenti e collaboratori, . Senza che la successiva elencazione possa ritenersi esclusiva, l'Associazione potrà: a) svolgere attività di promozione, assistenza, coordinamento e tutela degli associati; b) anche in rappresentanza degli interessi generali degli associati, stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni per l'esame e la formulazione di proposte sui problemi economici e sociali, con particolare riferimento alle attività di impresa,

solidarietà e volontariato, nonché alle tematiche inerenti la cooperazione, lo sviluppo e l'integrazione europea; c) favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali e non profit, anche al fine di incrementare le opportunità occupazionali; d) divenire interlocutore privilegiato del mondo economico, stabilendo rapporti con le sue realtà più rappresentative, tra le quali associazioni di categoria, sindacati, centrali cooperative, camere di commercio, ministeri, amministrazioni locali, ecc.; e) raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni, su temi d'interesse nazionale e internazionale, effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento, anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie; f) organizzare attività promozionali e fieristiche a favore dei suoi associati e, in particolare, delle piccole e medie imprese; g) sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali (con esclusione della pubblicazione di quotidiani) ed informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia; h) stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività di interesse dell'Associazione e dei soci; i) assistere e sostenere le imprese e le realtà non profit nella soluzione dei problemi di natura economica, organizzativa, commerciale, produttiva, finanziaria e di accesso al credito; l) fornire ai soci anche indirettamente servizi che rientrino negli interessi dell'Associazione e dei soci; m) promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi di formazione volti a facilitare e assistere lo sviluppo dell'imprenditoria, l'avviamento al lavoro e/o la riqualificazione dei lavoratori; n) promuovere e sostenere attività assistenziali e di ricerca volte a eliminare situazioni di emarginazione e sottosviluppo; o) organizzare, anche tramite volontari e/o obiettori, attività di assistenza, cooperazione allo sviluppo e di addestramento, potendo stipulare a tal fine apposite convenzioni; p) svolgere ogni tipo di operazione mobiliare e immobiliare; q) assumere in via non prevalente partecipazioni in società ed enti, associazioni, consorzi, società di ogni tipo e qualsiasi altra iniziativa utile al miglioramento delle condizioni generali di svolgimento delle attività dei soci; r) assumere qualsiasi iniziativa che abbia per scopo lo sviluppo economico e l'accrescimento professionale e culturale dell'impresa, quali la costituzione di società, consorzi o cooperative, l'organizzazione di corsi professionali, la redazione di stampe e periodici; L'Associazione potrà svolgere ogni e qualsiasi attività ed operazione idonea per il perseguimento dello scopo sociale e ricevere donazioni e contributi di terzi. L'Associazione, nell'ambito dei propri fini, potrà aderire a organismi di qualsiasi natura, nazionali ed internazionali.

Art.4 – Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci tutti i cittadini senza distinzione di genere, di religione, di lingua di condizione sociale e di opinioni, di età superiore a diciotto anni, che esercita in forma singola o associata attività imprenditoriale o di natura economica e/o professionale aventi scopi non contrastanti con le finalità del movimento purché:

- a) non avere riportato condanne con sentenza irrevocabile per reati contro la persona, contro la Pubblica Amministrazione, contro l'ambiente, di associazione organizzata di stampo mafioso, corruzione, concussione e per reati aggravati da finalità discriminatorie;
- b) s'impegnino al rispetto dello statuto di cui condividono le finalità e delle delibere degli organi dell'Associazione.

I soci si suddividono in: *Soci Ordinari e Soci sostenitori, soci fondatori*

Soci Ordinari: coloro i quali aderiscono all'Associazione e che s'impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Soci sostenitori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito o possano contribuire, in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione e alla vita dell'Associazione. Sono soci sostenitori i soci che versano una quota associativa almeno doppia rispetto alla quota standard o che conferiscono alle associazioni speciali attività di contenuto tecnico e/o professionale.

Soci fondatori sono i soci che hanno partecipato alla costituzione della associazione, Le quote o i contributi associativi non sono restituibili, trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

L'ammissione dei Soci Ordinari è deliberata dal Presidente o da un suo delegato, previa verifica della sussistenza dei presupposti indicati ai punti (a), (b) , su domanda personale del richiedente contenente le dichiarazioni indicate all'Articolo 5.

I soci di età inferiore a 18 anni non hanno diritto di ricoprire cariche all'interno dell'Associazione, né diritto al voto nelle deliberazioni dell'Assemblea.

Art.5 – Domanda di iscrizione

Per l'iscrizione è sufficiente presentare una domanda scritta o su base informatica diretta al Presidente , presso la sede oppure on-line, chiedendo di aderire all'Associazione specificando:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza;
- indirizzo di posta elettronica per la ricezione delle comunicazioni e numero di telefono;
- dichiarazione di accettazione dello statuto e di impegno all'osservanza delle norme contenute di cui condividono le finalità e delle deliberazioni dell'associazione;
- dichiarazione di responsabilità sulla rispondenza ai requisiti (a), (b) e (c) dell'art.4;
- consenso per il trattamento dei dati personali nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari fino alla validità dell'iscrizione.

La domanda di iscrizione di intende accolta se non espressamente respinta entro 10 giorni dalla proposizione.

Il Presidente ha facoltà di sospendere l'iscrizione per sottoporla al Collegio dei Probiviri e Revisori il quale organo deciderà sul diniego con motivazione da comunicare al richiedente.

Quest'ultimo ha facoltà di impugnare le sanzioni entro trenta giorni dalla loro comunicazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art.6 – Regolamento dei soci

Il socio ha il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione, a manifestare le proprie opinioni, a partecipare alle iniziative, progetti e programmi promossi dalla associazione, ed osservazioni su argomenti in discussione.

Dopo quindici giorni dalla data formale di avvenuta iscrizione, il socio ha diritto al voto nell'assemblea secondo le modalità previste nello statuto.

Le attività, gli incarichi, i ruoli esercitati dal socio anche come membro di organi statutari o di segreteria sono espletati gratuitamente con spirito di servizio, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo.

Il rimborso delle spese è riconosciuto previa autorizzazione scritta del Collegio dei Probiviri e Revisori e su documentazione attestante le stesse.

Il socio ha l'obbligo di versare la quota annuale di iscrizione, nell'importo che sarà determinato di anno in anno dal Consiglio Direttivo, entro il 31 marzo di ogni anno; a ciascun socio verrà rilasciata una tessera. Ciascun socio è tenuto a rinnovare la propria tessera, anche in assenza di uno specifico preavviso, entro il 31 marzo di ogni anno, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo.

L'importo della quota non è frazionabile.

Il socio ove non corrisponda la quota nel termine prescritto subirà i seguenti provvedimenti:

- perde il diritto a partecipare alla vita dell'Associazione;
- perde il diritto al voto;
- decade dalla carica, ruolo e qualifica ricoperta.

Il comportamento del socio deve essere conforme alle regole dello statuto e della correttezza civile.

Il socio è obbligato agli impegni derivanti dal rapporto sociale e ad osservare le deliberazioni assunte dagli Organi dell'associazione, anche se dissenziente o astenuto o assente.

Art. 7 – Recesso ed esclusione

Il socio ha la facoltà di recedere comunicando la propria volontà in forma scritta al Presidente .

Il recesso fa perdere la qualifica di socio e determina la decadenza automatica delle cariche e ruoli all'interno dell'Associazione.

La qualifica di socio si perde anche per espulsione, per perdita dei requisiti e per morte.

Art. 8 – Procedimento disciplinare

Il socio che si pone in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dello statuto, può essere sottoposto a procedimento disciplinare avanti al Collegio dei Probiviri e Revisori su istanza di almeno 3 soci.

Il Collegio dei Probiviri e Revisori svolgerà il procedimento disciplinare garantendo il principio del contraddittorio e della difesa; invierà al socio la comunicazione dei fatti contestati; lo inviterà a presentare osservazioni scritte; fisserà l'audizione personale del socio e di tutte le parti interessate.

Art.10– Durata

L'associazione ha durata illimitata

Art 11 – Patrimonio Il patrimonio è costituito da:

- le quote di iscrizione;
- le sottoscrizioni volontarie;
- gli introiti delle manifestazioni o di altre iniziative;
- i proventi dalla stampa del movimento;
- il finanziamento pubblico;
- i lasciti e dai legati e dalle eredità;
- dai beni mobili ed immobili comunque acquisiti.

Durante la vita del movimento in nessun caso possono essere distribuiti avanzi di gestione. Con i fondi si provvede alle spese per il funzionamento del Movimento. A mero titolo esemplificativo si indicano le seguenti voci spese:

- spese generali;
- le quote di iscrizione;
- le sottoscrizioni volontarie;
- gli introiti delle manifestazioni o di altre iniziative;
- i proventi dalla stampa del movimento;
- il finanziamento pubblico;
- i lasciti e dai legati e dalle eredità;
- dai beni mobili ed immobili comunque acquisiti

Il contributo volontario non potrà superare i diecimila euro. Se dovessero verificarsi contributi superiori a diecimila euro, prima di essere incamerati dovranno essere approvati preventivamente dal Consiglio Direttivo. Nel caso in cui si ritenesse di non dover accettare il contributo esso sarà restituito a chi lo ha proposto.

Tutti gli iscritti eletti o chiamati a ricoprire cariche pubbliche remunerate, contribuiscono in base agli emolumenti percepiti al finanziamento delle attività del movimento.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio del Movimento.

Le sottoscrizioni sono promosse dal direttivo.

Durante la vita del movimento in nessun caso possono essere distribuiti avanzi di gestione.

Art. 12 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, , il Consiglio Direttivo, il Presidente , eventualmente il Tesoriere, il Comitato Scientifico, il Collegio dei Proviviri e Revisori.

Art. 13 – Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci è composta da tutti i soci. Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo, dal Coordinatore del Consiglio Generale o da almeno un decimo degli associati. L'assemblea straordinaria va convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con la maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno i 1/3 dei soci e col voto favorevole della maggioranza degli stessi. In seconda convocazione, per la validità dell'assemblea devono essere presenti almeno 10 soci validamente iscritti ed aventi diritto al voto e le delibere devono essere prese con la maggioranza dei presenti.

La convocazione delle assemblee va fatta con avviso affisso presso la sede dell'associazione almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea. L'avviso potrà essere pubblicato anche sul sito web della associazione, o su pagina dedicata alla stessa, o inviata con mezzi informatici idonei a informare i soci . Nel caso di convocazione

tramite avviso o mezzo informatico la stessa deve essere operata almeno 5 giorni prima della seduta.

Le delibere assembleari sono conservate presso la sede e possono essere esibite a richiesta dei soci.

Art. 14. – Poteri dell'Assemblea dei Soci

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) Elegge il Presidente ;
- b) Elegge il Consiglio Direttivo di nomina assembleare, composto da un numero di membri da 5 a 20. Oltre i membri di nomina assembleare fanno parte del consiglio anche un pari numero di soci fondatori, purchè ancora iscritti alla associazione.
- c) Può eleggere 3 membri del Collegio dei Probiviri e Revisori
- d) Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- e) Approva i regolamenti interni;
- f) Approva i programmi di azione della Associazione.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche sullo statuto, sullo scioglimento dell'associazione, e sull'acquisto di beni immobili.

Art. 15. – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dai membri nominati dalla assemblea, dal Presidente e dai membri da eleggersi da parte dei soci fondatori.

I membri del Consiglio Direttivo non possono far parte di nessun altro organo statutario.

Il Consiglio Direttivo può esercitare le sue funzioni quando sono presenti almeno 3 dei suoi componenti, oltre il Presidente, di ogni riunione deve essere redatto verbale da conservarsi in ordine cronologico.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili, fatto salvo il determinarsi di situazioni di incompatibilità o decadenza accertate dal Collegio dei Probiviri e Revisori.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni. Se l'assemblea, per ogni ordine di motivi, non nomina i nuovi componenti, il comitato direttivo resta in carica fino alla valida delibera di nomina dei nuovi membri.

Il comitato direttivo coopta nuovi componenti, su proposta del Presidente, in sostituzione di componenti non più facenti parte per dimissioni o altra causa. La cooptazione deve essere ratificata dalla assemblea alla prima riunione utile.

Art. 19. – Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo attuativo dell'Associazione.

Si riunisce almeno tre volte all'anno e può essere convocato da:

- il Presidente o un suo delegato;
- su richiesta motivata da almeno 3 dei componenti rivolta al Presidente ;

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di seguito elencati ed assume le relative determinazioni sulle seguenti materie e funzioni:

- a) attuare le linee guida e predisporre coerentemente il programma ed i progetti dell'associazione;
- b) predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;

- c) predisporre gli atti e i regolamenti da sottoporre alla assemblea
- d) istituire e disciplinare, mediante regolamento, il funzionamento delle commissioni tecniche, nominandone i componenti;
- e) istituire e disciplinare, mediante regolamento, i forum tematici;
- f) formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- g) stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- h) formare, approvare e promuovere progetti, programmi e iniziative conformi agli scopi e finalità della associazione
- h) nominare i componenti del Comitato Scientifico di sua competenza;

Nello svolgimento delle sue attività si avvale eventualmente dell'ausilio di Comitati tecnici o di team di progetto, della stessa durata dell'organo nominante..

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da conservarsi in ordine cronologico. Delle riunioni in cui non vi sono atti formali da deliberare, si redige verbale dando atto dei consiglieri intervenuti.

Le riunioni sono convocate con un preavviso di almeno due giorni e possono essere effettuate anche a mezzo mail, purché previamente comunicata dai componenti del Consiglio al Presidente .

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 5 membri e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente o del suo delegato.

È ammesso un solo voto per delega ad altro componente del Consiglio Direttivo, il quale non può ricevere più di una delega.

Art. 20 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione.

Il Presidente viene eletto dall'assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente è incompatibile con la carica di presidente e Tesoriere.

Il Presidente può nominare un Vice Presidente , scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo ad esclusione del Presidente e del Tesoriere.

La carica di Presidente dura tre anni, rinnovabili, ed è incompatibile con altre cariche interne all'Associazione.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed ha i seguenti poteri:

- a) ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti per il funzionamento dell'associazione.
- b) sottoscrive tutti gli atti amministrativi necessari all'attività associativa;
- c) stipula e sottoscrive tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale e, in particolare, può aprire e chiudere conti bancari e postali, accedere ai finanziamenti pubblici e privati, stipulare contratti, accettare donazione, farsi coadiuvare da tecnici e professionisti esterni, acquistare e gestire (anche in locazione) immobili od impianti sportivi, ricreativi e culturali.
- d) dirige l'associazione e adotta tutti gli atti necessari alla concreta implementazione del programma ed i progetti dell'associazione;
- e) predisporre gli atti da sottoporre al Consiglio Direttivo, fatto salvo il potere di delega funzionale a ciascuno dei suoi componenti;
- f) conferisce, avendone facoltà, al tesoriere e ai componenti del direttivo, procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo medesimo;
- g) esercita ogni altro potere che non sia espressamente attribuito dal presente statuto ad altri organi dell'associazione;

In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, ne fa le veci il consigliere più anziano del Consiglio Direttivo.

Il presidente nomina il Segretario della Associazione, con i compiti di coadiuvare Presidente e direttivo nello svolgimento delle attività ed eventualmente ricevere deleghe dal Presidente per singoli atti, di tenere i conti della Associazione e di curare le formalità associative.

Art. 25 - Il Collegio dei Probiviri e Revisori

Il Collegio dei Probiviri si identifica con il Collegio dei Revisori dei Conti.

Chi fa parte del Consiglio Direttivo non può a sua volta far parte del Collegio.

Il Collegio dei Probiviri e Revisori è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea generale se questa ritiene di istituire l'organo, o se i soci della Associazione superano il numero di 200 unità.

I componenti del Collegio durano in carica al massimo tre anni, sono rieleggibili e decadono tutti insieme alla prima scadenza, anche in caso di elezione avvenuta in momenti differenti.

Il Collegio dei Probiviri e Revisori nomina nel suo seno un Presidente del Collegio. I membri del Collegio dei Probiviri e Revisori non possono ricoprire altre cariche all'interno del Movimento, né candidarsi a ricoprirle. In caso di violazione, il componente si intende decaduto e la candidatura non è valida.

Il Collegio deve decidere in merito a qualsiasi controversia relativa all'applicazione del presente Statuto, in merito alle richieste di iscrizione ed espulsione, in merito a eventuali provvedimenti disciplinari per mancato rispetto dello Statuto da parte di iscritti e organi del Movimento, in merito a qualsiasi altra questione individuata dall'Assemblea generale o, in caso di urgenza, proposta dal Presidente.

Il Collegio procede ad espellere gli aderenti condannati per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità e gli obiettivi del Movimento.

Il Collegio ha anche il compito di decidere in ordine alle controversie tra singoli aderenti con il movimento e tra loro. Qualora il procedimento interessi o sia promosso su segnalazione di uno dei componenti del Collegio, lo stesso è temporaneamente sostituito dal primo dei supplenti.

Tutte le decisioni del Collegio avvengono con dispensa da ogni formalità di procedura ma nel rispetto del contraddittorio.

Gli aderenti possono proporre ricorso al Collegio per violazione dello Statuto e dei regolamenti.

I revisori, verificano la regolare tenuta della contabilità del movimento e dei relativi libri e hanno parere sui bilanci. Ad ogni intervento del Collegio deve fare seguito una relazione scritta firmata dai tre componenti e conservata unitamente ai documenti ufficiali dell'Associazione.

Art 26 – Gestione finanziaria e rendiconto

L'esercizio finanziario inizia il 1° di ogni anno e finisce il 31 dicembre dell'anno, tranne che per il primo esercizio che avrà periodo inferiore avendo inizio dalla data di sottoscrizione del presente statuto.

Eventuale avanzo di gestione dovrà essere interamente destinato alla realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 27 – Approvazione e revisione dello statuto

Il presente statuto deve essere osservato da ciascun socio come atto fondamentale dell'Associazione ed è approvato dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei presenti in seconda convocazione e a maggioranza semplice in terza convocazione.

Le modifiche dello statuto sono approvate dall'Assemblea con la stessa maggioranza. Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Art. 28 – Commissione Tecniche

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e disciplinare delle Commissioni Tecniche da porre al servizio del movimento e/o di supporto all'amministrazione, nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle prerogative di legge.

Fermo restando il potere di regolarne il funzionamento da parte del Consiglio Direttivo, le Commissioni Tecniche/ il Comitato Scientifico possono assumere funzioni consultive e/o elaborative di progetti. La costituzione del Comitato Tecnico deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo e rispondere ai seguenti requisiti:

- a) un numero predefinito di membri non superiore a dieci, tra cui un coordinatore;
- b) le materie/argomenti devono essere predeterminati e definiti nell'ambito;
- c) il programma delle attività deve contemplare obiettivi e scadenze prestabiliti.

Art. 30 – Norma transitoria

Tutti gli organi previsti nel presente statuto entreranno in vigore ed assumeranno le rispettive funzioni nei novanta giorni successivi alla registrazione dell'atto costitutivo e del presente statuto presso l'agenzia delle entrate.